

REGOLAMENTO (CEE) N. 999/90 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1990

che stabilisce le modalità d'applicazione per quanto concerne le importazioni di riso originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTO)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci ottenuti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽³⁾, in particolare l'articolo 12,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 715/90, il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁵⁾, è diminuito di un importo pari al 50 % e di un elemento forfettario variante a seconda del grado di lavorazione del riso, sempreché sia stata riscossa all'esportazione dal paese terzo una tassa corrispondente;

considerando che la tassa all'esportazione può essere riscossa in modo puntuale soltanto se è conosciuto il prelievo che sarà applicato all'importazione nella Comunità; che a tale scopo è necessario disporre che il prelievo all'importazione debba essere fissato in anticipo, di modo che i commercianti possano conoscere l'importo che sarà detratto dal prelievo e quindi l'importo che deve essere riscosso all'atto dell'esportazione;

considerando che è opportuno accertarsi che il paese esportatore abbia effettivamente riscosso la tassa all'esportazione per un importo corrispondente alla diminuzione del prelievo applicato;

considerando che è necessario prevedere misure amministrative appropriate per garantire che non sia superato il volume del contingente fissato;

considerando che, affinché la Commissione possa applicare, se del caso, l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 715/90, occorre prescrivere la comunicazione giornaliera alla Commissione, da parte degli Stati membri, dei quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli d'importazione per il riso originario degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che per l'anno 1990, è d'uopo determinare le quantità da importare proporzionalmente alle quantità fissate rispettivamente nell'ambito del vecchio e del nuovo regime in applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 715/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dei prelievi di cui all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90 sono determinati dalla Commissione ogni settimana sulla base dei prelievi fissati secondo i criteri definiti all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

Articolo 2

1. Le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 715/90 si applicano soltanto alle importazioni di riso per le quali l'importo della tassa all'esportazione corrispondente alla differenza tra il prelievo applicabile all'importazione di riso proveniente dai paesi terzi e gli importi di cui all'articolo 1 sia stato riscosso dal paese esportatore.

2. La prova della riscossione dell'importo è fornita mediante l'apposizione, da parte delle autorità doganali del paese esportatore, di una delle seguenti diciture nella rubrica « Osservazioni » del certificato di circolazione delle merci EUR 1:

- Tasa especial percibida a la exportación del arroz
- Særafgift der opkræves ved eksport af ris
- Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe
- Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή ορυζής
- Special charge collected on export of rice
- Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz
- Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso
- Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

(Importo in moneta nazionale)

(Firma e timbro dell'ufficio)

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.